



Comune di Avellino
ORDINANZA N. 456 del 11/10/2018

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. In particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell'ambito del

- quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti;
- che in data 10/11/2017, presso la sala stampa di Palazzo di Città, sono stati convocati i 12 Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del Capoluogo e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano di Avellino;
 - che in data 26/01/2018 i Comuni limitrofi sono stati riconvocati per la sottoscrizione dell'Accordo come modificato in seguito alle osservazioni proposte nell'incontro del 10/11/2017;
 - che l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, in data 26/01/2018 veniva sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;
 - che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria;
 - che allo stato non risulta ancora raggiunto il numero massimi di superamenti annui consentiti per il PM10 pari a 35;
 - che è intenzione dell'Amministrazione Comunale apportare modifiche volte a migliorare ed adeguare l'Accordo predetto.

PRESO ATTO:

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che la particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e circondata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;
- **che dal prospetto di sintesi della qualità dell'aria per la Zona Costiero – Collinare, emesso dalla Rete Regionale di ARPA Campania, si rileva che al 01/10/2018 erano stati registrati, dalla centralina sita in via Piave - Scuola Alighieri, n.27 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa di settore.**

ASSUNTO:

- che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono molto inferiori a quelli

previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;

- che il particolato PM10 e PM2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
- che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che l'Amministrazione Comunale di Avellino con questo primo provvedimento Sindacale intende dare avvio ad un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

CONSIDERATO:

- che con propria ordinanza n.446 del 09-01-2018 si sono voluti escludere dal divieto solo "gli impianti di riscaldamento" appare opportuno modificare e sostituire la precedente ordinanza n.446 del 09-01-2018 al fine di una maggiore chiarezza ed evitare la possibilità di interpretazione diversa.

VISTO:

- le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017, convocata con nota prot. 83884 del 31/10/2017;
- l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, sottoscritto in data 26/01/2018;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- gli artt. 50 e 54 del Testo unico degli enti Locali (D.L.gs n° 267 del 18/08/2000) con particolare riguardo alle Ordinanze Sindacali;
- l'art. 6bis del D.L.gs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

ORDINA

il divieto totale su tutto il territorio comunale, sino al 31/12/2018, di bruciatura di materiali di qualsiasi tipologia e natura, di materiali vegetali e loro residui o qualsiasi altro materiale connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati, con esclusione degli impianti di riscaldamento.

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un serrato controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di bruciatura vegetali, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 € (art. 7-bis della DLgs 267/2000).
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.



IL SINDACO

dot. Vincenzo Ciampi